

## TRATTA, SFRUTTAMENTO E SMUGGLING: UN'IPOTESI DI *FINIUM REGUNDORUM* A PARTIRE DA UNA RECENTE SENTENZA

di Chiara Stoppioni

(Dottoranda di ricerca in filosofia del diritto, Università degli Studi di Firenze)

SOMMARIO: 1. Il caso deciso dai giudici partenopei. - 2. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e consenso del migrante: un binomio imprescindibile. - 2.1. Costrizione e necessità, consenso e scelta: una linea *Maginot* difficile da tracciare. - 2.3. La validità del consenso nella decisione del Tribunale di Napoli. - 3. Intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo: abuso dell'agente e debolezza originaria della vittima. - 3.1 Il ruolo attribuito ad intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo nella sentenza del Tribunale di Napoli. - 4. La tratta di esseri umani: un presidio penalistico da utilizzare quando l'abuso intercetta le rotte migratorie. - 5. Qualche breve considerazione conclusiva sull'applicabilità dell'art. 601 Cp alla fattispecie in esame.

1. In una recente sentenza del Tribunale di Napoli<sup>1</sup>, cinque imputati sono stati condannati in primo grado, in concorso tra loro, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio italiano e sfruttamento lavorativo (artt. 12 commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 d.lgs. 286/1998 e 603 *bis* Cp), commessi tramite un'associazione per delinquere (art. 416 Cp) il cui obiettivo era quello di reperire lavoratori a basso costo da impiegare, in condizioni di sfruttamento, nel settore tessile.

Nello specifico, la vicenda esaminata vede coinvolti alcuni cittadini del Bangladesh, reclutati nel loro Paese d'origine con la falsa promessa di un impiego ben remunerato presso alcune imprese tessili italiane di proprietà di un loro connazionale.

Stando alla ricostruzione operata in sede processuale, l'imputato principale, coadiuvato dalla moglie e dal padre, procurava agli stranieri un nulla osta per lavoro subordinato che le vittime pagavano a caro prezzo. Una volta entrati in possesso della documentazione necessaria, i cittadini bengalesi organizzavano autonomamente il loro viaggio verso l'Italia e, al loro arrivo, venivano prelevati all'aeroporto, privati dei loro documenti e condotti in alloggi destinati ad ospitare altri lavoratori impiegati nelle medesime fabbriche, alcune di proprietà del datore di lavoro ed altre fittiziamente intestate a suoi familiari.

---

<sup>1</sup> Tribunale di Napoli, Sez. Giudice per le indagini preliminari, 11 luglio 2017, *inedita*.

L'attività lavorativa veniva richiesta (e prestata) in condizioni diverse rispetto a quelle originariamente pattuite: a fronte di turni giornalieri di dodici ore senza alcun riposo settimanale, ai lavoratori veniva corrisposta una paga mensile di circa 300 euro, anche se gli accordi originari prevedevano uno stipendio di 1000 euro per turni giornalieri di otto ore.

I giudici partenopei, nel procedere alla qualificazione giuridica dell'episodio, hanno scisso la condotta in due diverse *tranches*, la prima inerente l'agevolazione dell'ingresso clandestino delle vittime in Italia e la seconda concernente il loro sfruttamento lavorativo.

La sentenza richiama, in primo luogo, l'art. 12 co. 3 d.lgs. 286/1998 che punisce chi, in violazione delle norme contenute nel citato Testo Unico, «promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua» il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero «compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso», nonché all'art. 12 co. 5 D. lgs. 286/1998, che incrimina la condotta di chi favorisce la permanenza di taluno sul territorio italiano con lo specifico fine di «trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero».

Le fattispecie contestate sono aggravate dall'esser state commesse da tre o più persone in concorso tra loro, in danno di cinque o più persone, utilizzando documenti illegalmente ottenuti e con il duplice fine di trarre un profitto, anche indiretto, dalla predetta attività, nonché di impiegare i lavoratori in condizioni di sfruttamento (art. 12 commi 3**bis** e 3 *ter* D. lgs. 286/1998).

Tale opera di sussunzione si fonda, *prima facie*, sulla nota distinzione tra *smuggling* e *trafficking* patrocinata dalla Convenzione di Palermo<sup>2</sup> ed incentrata sul binomio «esistenza/inesistenza» di un consenso genuino allo spostamento<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Ci si riferisce alla distinzione che si ricava dall'art 3 lett. a) del Protocollo addizionale alla Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata e transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini, adottato dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000, nonché all'art. 3 lett. a) del Protocollo addizionale della Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via acqua, adottato dall'Assemblea generale il 31 maggio 2001. In particolare, l'art. 3 lett. a) del primo Protocollo definisce la tratta di persone come «il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l'autorità su un'altra a scopo di sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi». L'art. 3 lett. a) del Protocollo contro il traffico di migranti, invece, qualifica lo *smuggling* come «il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente».

<sup>3</sup> In altri termini, ciò che distingue i due fenomeni è il consenso della vittima allo spostamento: consenso che deve essere assente, estorto o viziato, mediante uno dei mezzi indicati dal relativo Protocollo, nei casi di *trafficking* e sussistente, invece, nel caso di *smuggling*. V., in merito, V., Consiglio

In questa prospettiva, il *placet* delle vittime, il denaro corrisposto agli imputati per ottenere il nulla osta, nonché la loro autonomia nell'organizzare il viaggio verso l'Italia costituirebbero, per i giudici, chiari indici di un loro originario ed autonomo progetto migratorio, la cui esistenza consentirebbe di incentrare il disvalore del fatto sulla violazione delle norme preordinate a regolare i flussi in entrata e, quindi, a garantire la protezione delle frontiere nazionali.

L'attività d'impiego dei migranti, invece, è stata ricondotta nell'alveo dell'art. 603 *bis* Cp, rubricato «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro». La disposizione, introdotta con d.l. 13.8.2011 n. 138 e novellata nel 2016 è stata applicata nella sua versione originaria, dato che i fatti oggetto di accertamento si sono svolti in un lasso temporale che va dal 2012 al 2015.

Essa, prima della riforma, era interamente incentrata sulla condotta del cd. caporale e, perciò, puniva chiunque avesse svolto «una attività organizzata di intermediazione reclutando manodopera od organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza, minaccia od intimidazione», nonché approfittando di un preesistente «stato di bisogno o di necessità» dei lavoratori<sup>4</sup>.

La sua applicazione, nella decisione in commento, viene ricollegata alle condizioni lavorative imposte alle vittime; agli episodi di violenza o minaccia tesi a disincentivare i lavoratori dall'abbandonare l'impiego o dall'avanzare pretese sui compensi non corrisposti; alla sussistenza di un preesistente stato di bisogno dei prestatori d'opera, tale da limitare fortemente il loro potere di contrattazione.

---

d'Europa, *Relazione esplicativa della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, in <https://rm.coe.int/168047cd71>, 42 § 77: «Quel che distingue la tratta dall'introduzione clandestina di migranti sono gli elementi aggiuntivi critici che consistono nel ricorso ad uno dei mezzi indicati (forza, frode, abuso di una condizione di vulnerabilità e così via..) durante tutta l'azione o in una certa fase della stessa, a fini di sfruttamento».

<sup>4</sup> Per un commento alla norma nella sua versione originaria, cfr., A. Di Martino, «Caporalato» e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata, in *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, Quaderni de L'Altro Diritto, a cura di E. Rigo, Pisa 2015, 69 e ss.; A. Giuliani, *I reati in materia di caporalato, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova 2015; D. Mancini, *Il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com), 22.11.2011; V. Musacchio, *Caporalato e tutela penale dei lavoratori stranieri: problemi e proposte di riforma*, in *Lavoro e previdenza oggi*, 2011, (2), 135 e ss.

Per un'analisi dell'art. 603 *bis* c.p. nella sua attuale formulazione, invece, cfr., A. Cisterna, *Prova semplificata con applicazione in tutti i settori*, in *GD.*, 2016, (48), 52 e ss.; A. Goboardi, *Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 29.10.2016; D. Mancini, *Il contrasto penale allo sfruttamento lavorativo: dalle origini al nuovo 603 bis c.p.*, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it), 26.05.2017; M. Miscione, *Caporalato e sfruttamento del lavoro*, in *Lavoro nella giur.*, 2017, 2, pp 113 e ss.; A. De Rubéis, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 27.04.2017.

Tuttavia, nel caso di specie, lo sfruttamento lavorativo costituisce l'epilogo di una vicenda ben più complessa che presenta tutti gli elementi richiesti dal delitto di tratta di cui all'art. 601 Cp, così come novellato con D. lgs. 4.3.2014 n. 24.

2. La prima delle disposizioni invocate dal Tribunale di Napoli è l'art. 12 d.lgs. 286/1998, del quale i giudicanti hanno ritenuto integrati i commi 3, 3<sup>bis</sup>, 3<sup>ter</sup> e 5.

La norma, sulla quale il legislatore è intervenuto in varie occasioni<sup>5</sup>, contempla tre diverse fattispecie che incriminano, rispettivamente, il favoreggiamento dell'immigrazione - e dell'emigrazione<sup>6</sup> - clandestina (co. 3), il favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero all'interno del territorio italiano (co. 5) e, da ultimo, la cessione d'immobile e fornitura allo straniero privo di permesso di soggiorno (co. 5 *bis*).

Limitando la presente analisi alle prime due fattispecie, dalla lettura del costruito normativo emerge come il disvalore della condotta ruoti attorno alla «violazione delle disposizioni del presente testo unico», *id est* del d.lgs. 286/1998<sup>7</sup>, alla quale si correla una particolare condizione dello straniero che, nello specifico, non deve essere cittadino dello Stato in cui ha fatto ingresso o, comunque, deve essere sfornito di un titolo di residenza permanente.

Tale requisito d'illiceità speciale costituisce il perno dell'intera tipizzazione e, perciò, svela l'oggetto della tutela penale, coincidente con l'interesse dello Stato a regolare liberamente gli accessi e le permanenze sul proprio territorio da parte di cittadini extracomunitari<sup>8</sup>.

La natura «collettiva» del bene giuridico protetto, a sua volta, ha indotto il legislatore ad attrarre nell'area del penalmente rilevante condotte accessorie rispetto al trasporto dei migranti. Così se, al co. 5, si punisce colui che, con l'intento di lucrare sulla condizione irregolare del clandestino, ne «favorisce la permanenza nel territorio

5 Ci si riferisce alla l. 30.06.2002 n. 189; al D.l. 14.09.2004 n. 241; alla l. 24.07.2009 n. 94. Sulle modifiche apportate alla fattispecie, cfr., A. Caputo, *Diritto e procedura dell'immigrazione*, Torino 2006, 51 e ss., nonché E. Calanducci, *Art. 12 D. lgs 25 luglio 1998 n. 286*, in *Codice dell'immigrazione, dell'asilo e della cittadinanza*, a cura di C. Commandatore, A. di Gaetano, Roma 2014, 174 e ss.

6 Il favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, originariamente non perseguito, è stato tipizzato con l. 30.06.2002 n. 189, in attuazione del Protocollo addizionale della Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via acqua.

7 Di tale requisito la giurisprudenza fornisce una lettura ampia: secondo l'orientamento prevalente, esso risulta integrato non solo quando l'agente viola le disposizioni che disciplinano l'ingresso nel territorio dello Stato, ma anche qualora l'ingresso si sia realizzato nel rispetto delle disposizioni amministrative e, tuttavia, la condotta presenti profili elusivi. Così, Cass. 24.10.2010 n. 20083, in *CP* 2011, 1542 e ss.; Cass. 22.09.2010 n. 34993, in *FI* 2011, (2), 378 e ss.;

8 In merito, *ex multis*, Cass. 21.01.2004 n. 6250, in *CEDCass*, m. 228087, nonché Cass. 15.04.2015 n. 25363, *ivi*, 265045. In dottrina, per tutti, A. Caputo, *op. cit.*, 56 e ss.

dello Stato», consolidando una situazione *contra legem* a fini speculativi, al co. 1 si tipizzano attività di mera agevolazione che, di regola, integrano un apporto di tipo concorsuale, ex art. 110 Cp.

La fattispecie richiama i contributi logistici, economici, organizzativi o, semplicemente, agevolatori rispetto al trasporto<sup>9</sup>, nonché, in maniera praticamente onnicomprensiva, tutti gli «atti diretti a procurare l'ingresso» dello straniero<sup>10</sup> in Italia o in un altro Stato del quale egli non è cittadino. Da tale ultimo punto di vista, la norma contempla un reato a consumazione anticipata, che si perfeziona in presenza di attività (anche preparatorie)<sup>11</sup> finalisticamente e obiettivamente orientate all'ingresso clandestino, anche se, per costante orientamento giurisprudenziale, l'immanenza del principio di offensività impone di verificare, altresì, la concreta portata lesiva della condotta<sup>12</sup>.

Per di più, stante il carattere sovra-individuale del bene giuridico, sono esclusi dal fuoco dell'offesa i migranti che, come è stato efficacemente osservato, rivestono unicamente il ruolo di «oggetti materiali» della condotta<sup>13</sup>.

Per il vero, non è infrequente che essi, nel corso della migrazione, divengano vittime di abusi e violenze: non a caso, il Protocollo addizionale alla Convenzione di Palermo contro il traffico dei migranti prevede espressamente che gli Stati contraenti debbano attivarsi sia *ex ante*, per tutelare i diritti delle persone coinvolte nell'attività di *smuggling*, sia *ex post*, per fornire loro l'assistenza di cui hanno bisogno<sup>14</sup>. Sul piano

---

9 Il rimando espresso alla condotta di chi «promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua» il trasporto di stranieri è stato introdotto con l. 15.07.2009 n. 94, in risposta all'accusa di scarsa determinatezza della fattispecie. Per un commento della norma prima della predetta modifica, v. P. Balzelloni, voce *Immigrazione (reati in materia di)*, in *DigDPen*, Torino 2004, 368 e ss., nonché A. Caputo, *op. cit.*, 58 e ss.

10 Anche questa espressione è il frutto di una modifica successiva all'entrata in vigore del Testo unico, operata con l. 30.06.2002 n. 189: originariamente, infatti, l'art. 12 co. 1 c.p. puniva qualsiasi «attività diretta a favorire» l'ingresso nel territorio dello Stato italiano, ovvero di un altro Stato del quale la persona non era cittadina o non aveva titolo di residenza. Tale sostituzione, secondo alcuni, da un lato avvicinerrebbe la struttura della fattispecie a quella del tentativo di cui all'art. 56 c.p. e, dall'altro, consentirebbe di perseguire non solo condotte attive, ma anche omissive. Così, A. Caputo, *op. cit.*, 68 e, in giurisprudenza, Cass. 29.02.2012, n. 20880, in *CEDCass*, 252911.

11 La punibilità delle attività meramente preparatorie, invero, è una conseguenza della riforma operata con l. 24.07.2009 n. 94. Prima della novella, dottrina e giurisprudenza ritenevano perseguibili unicamente le condotte temporalmente prossime all'ingresso. V., *ex multis*, A. Caputo, *op. cit.*, 59 nonché, limitatamente agli effetti della riforma del 2009, A. Peccioli, *Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nella giurisprudenza e la riforma del 2009*, in *DPP* 2009, all. 1, 19 e ss.

12 V., A. Caputo, *op. cit.*, 58 e ss., nonché, A. Peccioli, *op. cit.*, 19 e ss.

13 L'espressione è di M. Donini, *Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a tipo d'autore nel controllo penale dell'immigrazione*, in *QuestG*, 2009, 119 e ss. In termini sostanzialmente analoghi, V. Militello, *La tratta di esseri umani: la politica criminale multilivello e la problematica distinzione con il traffico di migranti*, in *RIDPP* 2018, 86 e ss.

14 Nello specifico, l'art. 16 del Protocollo contro il traffico dei migranti, rubricato «misure di tutela ed assistenza», prevede che ogni Stato, compatibilmente con gli obblighi derivanti dal diritto

interno, tale circostanza si è tradotta nella configurazione di un reato plurisoggettivo improprio che, pur richiedendo il necessario coinvolgimento degli extracomunitari, non ne prevede la punibilità: per il resto, nei casi in cui l'azione risulti concretamente idonea a ledere, altresì, i diritti degli stranieri, troveranno applicazione le circostanze aggravanti contemplate all'art. 12 commi 3<sup>15</sup>, 3 bis e 3 ter D. lgs. 286/1998.

Le contingenze idonee a pregiudicare gli individui coinvolti nel traffico, dunque, alimentano un'offesa che rimane squisitamente pubblicistica sempre che, ovviamente, la condotta non integri gli estremi di un differente delitto contro la persona da applicare in concorso formale col favoreggiamento.

Queste scelte di fondo, come pure il carattere sovra-individuale della tutela offerta dall'art. 12 D. lgs. 286/1998, derivano dal fatto che, nell'ottica del legislatore del Testo Unico, il destinatario del favoreggiamento vi aderisce volontariamente anche se, molto spesso, si trova in una situazione di svantaggio.

Agganciarsi alla catena del traffico, cioè, significa sfruttare un «servizio» o, se si preferisce, beneficiare di un'attività criminale che persegue obiettivi funzionali rispetto ad un preesistente piano migratorio. Volendo semplificare, il trafficante si avvantaggia del profitto conseguito tramite le pratiche di *smuggling* (spesso pagate profumatamente da chi se ne avvale) e il migrante si limita a remunerare la *chance* di migrazione che gli viene offerta pur dovendo spesso affrontare un itinerario pericoloso, i cui rischi che dipendono dall'agente assumono le vesti di aggravanti.

La comunanza d'intenti propria dei soggetti coinvolti nel favoreggiamento dell'immigrazione si riflette sulla scelta di delineare l'illecito come a forma libera e, cioè, di prescindere da qualsiasi attività costringitiva od induttiva da parte del reo.

---

internazionale, debba adottare «misure adeguate, comprese quelle di carattere legislativo, se necessario, per preservare e tutelare i diritti delle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all'art. 6 (...), in particolare il diritto alla vita e il diritto a non essere sottoposto a tortura o ad altri trattamenti o pene inumani o degradanti». Il secondo ed il terzo comma della medesima disposizione, poi, impongono agli Stati firmatari di adottare le «misure opportune per fornire ai migranti un'adeguata tutela contro la violenza che può essere loro inflitta, sia da singoli individui che da gruppi, in quanto oggetto delle condotte di cui all'art. 6», nonché di fornire «un'assistenza adeguata ai migranti la cui vita, o incolumità, è in pericolo per il fatto di essere stati oggetti delle condotte di cui all'art. 6».

15 A lungo dibattuta, in giurisprudenza, è stata la natura - autonoma o circostanziata - della previsione contenuta all'art. 12 co. 3 D. lgs. 286/1998. Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite in data 21 giugno 2018: dall'informazione provvisoria, esse parrebbero aver aderito all'orientamento prevalente, che aveva qualificato l'ipotesi in esame come mera circostanza. È interessante notare come, nel caso di specie, sia stato disatteso il criterio discretivo tradizionalmente usato dalla giurisprudenza di legittimità ed ancorato alla formulazione della norma (Cfr., *ex multis*, Cass. S. U., 26.06.2002, Fedi, in *CEDCass*, m. 221663): ad avviso degli Ermellini, infatti, l'art. 12 co. 3 si limiterebbe a prevedere «un trattamento sanzionatorio più severo con riferimento a fatti che accentuano la lesività della condotta» (cfr., Cass. 29.09.2016 n. 14654, *ivi*, 269538). Sembra, così, assumere rilievo centrale il bene giuridico pubblicistico tutelato dalla fattispecie. Per una disamina delle due differenti prospettazioni, cfr., Cass. ord. 15.03.2018, n. 11889, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

Un'eventuale pressione motivazionale esercitata dall'agente, infatti, amplificherebbe l'offensività della condotta, trasformando il migrante da «elemento normativo» necessario ad integrare la condotta vietata a vittima e, a livello giuridico, renderebbe operante la clausola di riserva con cui si aprono le fattispecie di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 12 d.lgs. 286/1998. Tanto il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina quanto il favoreggiamento della permanenza illegale all'interno dello Stato, infatti, operano a condizione che «il fatto non costituisca più grave reato».

2.1. Se è vero che le pratiche di *smuggling*, per essere ritenute tali, presuppongono un consenso validamente prestato, non è facile stabilire, in concreto, quando la volontà del migrante possa dirsi genuina. Si può, però, tentare di ricostruire simile elemento prendendo le mosse dal contenuto della capacità autodeterminazione, quale componente indefettibile della libertà individuale: essa, in via di prima approssimazione, può essere definita come la possibilità riconosciuta ad ognuno di determinare, secondo la propria volontà, il suo agire<sup>16</sup>. Essa, proprio perché si declina in un potere di scelta, richiede, sul piano astratto, l'esistenza di una sfera di autonomia che non ammette ingerenze né da parte dei poteri pubblici né da parte dei privati e che si arresta dove inizia la libertà di autodeterminazione altrui.

Muovendo da queste considerazioni di massima, sicuramente il consenso è inesistente se la migrazione costituisce l'effetto di una costrizione esercitata direttamente dall'agente: ogni volta che quest'ultimo rafforza la sua azione con pratiche violente o minacciose, infatti, la vittima subisce una coazione più o meno marcata che la pone nella materiale impossibilità di determinarsi liberamente, con l'ovvia conseguenza che il suo benessere non rispecchia una decisione spontanea<sup>17</sup>.

Sarebbe, tuttavia, azzardato far dipendere l'esistenza del volere unicamente dal mancato riscontro di comportamenti *strictu sensu* coercitivi: tra la costrizione, che pone l'offeso in una condizione di necessità, e il consenso che, invece, è il frutto di una valutazione libera, esiste una zona grigia che attrae i casi in cui lo straniero sembra aderire spontaneamente al progetto migratorio anche se, in realtà, non si determina in maniera incondizionata.

In questa terra di mezzo si collocano, sicuramente, le situazioni in cui la scelta del singolo appare inquinata da un inganno che investe elementi rilevanti per la

---

16 Sul concetto di libertà nelle sue molteplici prospettive (filosofica, storica e giuridica) si veda, magistralmente, F. Mantovani, *Diritto Penale, Parte Speciale*, Vol. I, *I delitti contro la persona*<sup>6</sup>, Padova 2016, 266 e ss. Sui vari significati attribuiti al termine libertà, A. C. Jemolo, *Libertà (aspetti giuridici)*, in *ED*, XXIV, 1974, 268 e ss., nonché *Id.*, *I problemi pratici della libertà*, Milano 1972.

17 Circa le potenzialità costrittive di violenza e minaccia, ancora una volta, F. Mantovani, *Diritto Penale, Parte Speciale, I delitti contro la persona*, cit., 271 e ss., nonché *Id.*, *Diritto Penale, Parte Speciale*, Vol. II, *I delitti contro il patrimonio*<sup>7</sup>, Padova 2018, 52 e ss.

formazione del suo convincimento. Se, infatti, non ogni menzogna è idonea a comprimere l'altrui spazio di autodeterminazione, è innegabile che l'inganno si carichi di tali potenzialità quando produce un effetto realmente induttivo, spingendo il soggetto in una direzione che, altrimenti, non avrebbe imboccato<sup>18</sup>.

In simili casi l'influenza esercitata dal reo è meno forte rispetto a quella che consegue ad una vera e propria costrizione, ma ugualmente capace di alterare l'altrui potere di scelta.

La difficoltà, casomai, risiede nel capire quando l'errore, per gli elementi su cui cade, può dirsi munito di una simile valenza «inquinante». Oltre a pratiche macroscopicamente ingannatorie, che travisano le modalità di viaggio, *ivi* compresa la meta finale, o le condizioni di vita che lo straniero dovrà accettare nel Paese di arrivo, non è infrequente che la frode investa profili meno evidenti, ma non per questo accessori.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'agente assicura mendacemente al migrante un ingresso regolare nello Stato di destinazione o non menziona le conseguenze giuridiche che si connettono allo *status* d'irregolare, sfruttando la preesistente ignoranza della vittima<sup>19</sup>. O, ancora, s'immagini l'ipotesi in cui la decisione di partire si fonda, almeno in parte, su di un'offerta di lavoro allettante che, all'atto pratico, cela la richiesta di prestazioni – lecite o illecite – da rendere in condizioni deteriori o, addirittura, di sfruttamento.

Simili strategie di manipolazione sono molto frequenti<sup>20</sup> e, ad avviso di chi scrive, sarebbe riduttivo espungerle dagli atteggiamenti idonei ad orientare l'altrui volere: esse si inseriscono nel processo di elaborazione dei dati e delle conoscenze che conducono il singolo a compiere determinate scelte, condizionano le sue valutazioni in punto di costi e benefici, e offrono una visione distorta della realtà che non consente

---

18 La condotta ingannevole, peraltro, ha una rilevanza penale frammentaria, in quanto viene in considerazione solo con riferimento a specifiche fattispecie; a riguardo, F. Mantovani, *Diritto Penale, Parte Speciale*, Vol. II, *I delitti contro il patrimonio*, cit., 211 e ss.

19 Merita evidenziare che l'inganno, oltre ad avere una rilevanza tipica, molto spesso deve estrinsecarsi in artifici o raggiri, che presuppongono una condotta attiva da parte dell'agente tale da alterare la realtà esterna o, comunque, da ingenerare nell'altro un erroneo convincimento, con l'ovvia conseguenza che non potranno ricevere tutela le situazioni in cui il reo si limita a tacere alcune circostanze a lui conosciute, sfruttando l'altrui ignoranza. Queste considerazioni, però, possono essere agevolmente superate ogni volta che la fattispecie, per la rilevanza del bene giuridico tutelato, richiama *sic et simpliciter* l'inganno, senza richiedere specifiche modalità attuative.

20 Il carattere diffuso dello sfruttamento dei migranti, ignari al momento della partenza, è un dato che emerge da numerose ricerche: si veda UNODC, *Global report on trafficking in persons*, 2016, disponibile su [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016\\_Global\\_Report\\_on\\_Trafficking\\_in\\_Persons.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf), pp 23 e ss. In dottrina, M. G. Giammarinaro, *Verso una strategia contro la tratta e lo sfruttamento*, in *Quasi schiavi: paraschiavismo e super-sfruttamento nel mercato del lavoro del XXI secolo*, a cura di E. Nocifora, Ravenna 2014, 123 e ss.



una ponderazione adeguata di tutti i fattori in gioco. In buona sostanza, quindi, comprimono l'altrui capacità di autodeterminazione.

Accanto alle situazioni appena esaminate si collocano, poi, quelle in cui la condotta degli *smugglers* investe persone apparentemente libere di aderire alla proposta migratoria che, tuttavia, nel valutare tale opportunità, risultano influenzate dalle condizioni sociali e personali in cui si trovano al momento della proposta.

Questa è una realtà ancora diversa rispetto a quella esaminata in precedenza, perché la capacità di determinarsi liberamente è limitata non dall'agente, bensì da circostanze ambientali che, in concreto, non consentono al singolo di perseguire il suo reale volere, così orientandolo verso la partenza.

La peculiarità, in questo caso, risiede nel fatto che il migrante, pur se formalmente titolare di un potere di scelta, si trova impossibilitato ad esercitarlo, in quanto materialmente incapace di accedere ad opzioni di vita diverse rispetto alla migrazione: così, la decisione di abbandonare un determinato Paese si carica di una complessità che rende difficile separare l'elemento volitivo da quello impositivo<sup>21</sup>.

Ad eccezione delle situazioni in cui viene esercitata una costrizione materiale, è innegabile, che, in prima battuta, il singolo compia una scelta: la sua deliberazione, però, lungi dal costituire l'espressione di un desiderio spontaneamente processato, subisce le influenze di un contesto che, di regola, non offre alternative. Colui che decide di muoversi, nella consapevolezza dei rischi che il viaggio comporta e senza sapere cosa troverà una volta giunto a destinazione, si determina in tal senso perché concepisce la migrazione come l'unica *chance* di *self-empowerment* di cui dispone rispetto ad un contesto economico, sociale e culturale che non è in grado di far fronte ai bisogni suoi e della sua famiglia.

Nel predetto *framework* si innestano, poi, le prevaricazioni dei «gestori» dei flussi, che sfruttano questa debolezza non solo per lucrare sulle aspettative delle vittime, come richiede la fattispecie di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma anche per imporre alle stesse determinati percorsi o particolari attività

---

21 Per una riflessione circa i fattori condizionanti le scelte dei migranti, si veda A. Sciarba, *Campi di forza. Percorsi confinati di migranti in Europa*, Verona 2009, nonché *Id.*, *La cura servile, la cura che serve*, *Quaderni de L'altro diritto*, Pisa 2015, 98 e ss. L'autrice, analizzando la posizione delle donne provenienti dall'Europa dell'Est ed impiegate nell'attività di cura domestica, evidenzia come la decisione di abbandonare il loro Paese d'origine sia, in realtà, il frutto di una continua tensione tra «scelte soggettive e condizioni oggettive che (le) spingono a compiere determinate azioni»: mentre tra le prime rientra, ad esempio, il desiderio di migliorare le proprie condizioni di vita, alle seconde sono riconducibili eventuali difficoltà di ordine economico, la complessità di determinate situazioni familiari e sociali o, ancora, l'incapacità delle istituzioni di offrire loro un valido supporto. Numerosi, sono, poi, anche i fattori esterni che condizionano il loro percorso migratorio tra i quali, ad esempio, rientra la facilità con cui esse possono trovare un impiego in Italia come *caregivers*, la relativa prossimità geografica del Paese e, infine, la possibilità di fare ingresso nel Paese di arrivo senza subire lo stigma che accompagna i migranti irregolari.

che, spesso, si traducono in pratiche lesive dei loro diritti fondamentali. Dato che queste imposizioni si agganciano ad una situazione di partenza in cui il soggetto è invischiato in un contesto che limita fortemente la sua autonomia, generando ulteriore dipendenza, in dottrina si è acutamente parlato di «dipendenza multipla»<sup>22</sup>.

L'accertamento sulla genuinità del consenso prestato appare, in simili circostanze, ancora più difficile: è vero che la libertà di autodeterminazione del singolo sembra intatta, ma essa non riesce concretamente a tradursi in scelte di vita che rispecchiano le aspettative del migrante, in quanto viene orientata dalle pressioni di chi sfrutta tale fragilità per imporre condizioni inaccettabili. Di conseguenza, ritenere esistente un *placet* validamente formatosi, significa ignorare la debolezza soggettiva della persona offesa, riconoscendole un potere negoziale di cui non dispone.

La necessità di interpretare in maniera estensiva le situazioni che possono influenzare la volontà della vittima, fino a ricomprendervi anche le ipotesi in cui essa è destinataria di condizionamenti esterni che non provengono unicamente dall'autore dell'illecito deriva, altresì, dall'esigenza di allineare l'arsenale penalistico agli *standard* di protezione offerti a livello internazionale.

Numerosi sono, infatti, i documenti di *hard law* che, nell'imporre obblighi di criminalizzazione orientati alla repressione della tratta di esseri umani, richiamano, tra le modalità della condotta, anche l'approfittamento di una preesistente condizione di «vulnerabilità».

Ora, il ricorso a tale concetto è abbastanza frequente in ambito giuridico: esso, di regola, viene associato ad una maggior esigenza di protezione che emerge in relazione a singole categorie di soggetti, ricostruite su base identitaria: queste ultime, in ragione delle loro peculiarità, sono più esposte di altre a determinati fattori di rischio e, dunque, necessitano di un trattamento differenziato<sup>23</sup>.

---

22 L'espressione è di M. G. Giammarinaro, *La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, in *DirImmCitt*, (14) 2012, 20.

23 Per una riflessione sui diversi usi che, in ambito giuridico, sono stati fatti del concetto di vulnerabilità, A. Callegari, *Il paradigma della vulnerabilità: brevi riflessioni per una configurazione del dilemma equality - difference*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), nonché R. Conti, *Diritti fondamentali, soggetti vulnerabili: tappe e obiettivi di un articolato «cammino interno»*, *ivi*. Il riferimento a singole categorie di soggetti ritenuti «particolarmente vulnerabili» è ampiamente presente anche nelle politiche dell'Unione Europea e nella giurisprudenza della Corte EDU. Per un approfondimento, si rinvia agli studi di FRAME (*Framing Rights Among European Policies*), un progetto del VII Programma Quadro della Commissione Europea volto ad analizzare la coerenza delle politiche dell'Unione in relazione agli *standard* di tutela dei diritti umani e che, al suo interno, include anche l'analisi degli usi del concetto di vulnerabilità. I risultati della ricerca sono disponibili sul sito <http://www.fp7-frame.eu/reports>. Circa il *vulnerability approach* patrocinato dalla Corte di Strasburgo si veda, invece, C. Ruet, *La vulnerabilité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme* 2015, 317 e ss., nonché A. Timmer, *A Quiet Revolution: Vulnerability in the European Court of Human Rights*, in *Vulnerability. Reflections in a New Ethical Foundation for Law and Politics*, a cura di M. A. Fineman e A. Gear, Ashgate, Farnham - Burlington 2013, 147 e ss.

Ciò nondimeno, nell'ambito in esame, la «vulnerabilità» riceve una lettura in parte diversa, in quanto viene ricondotta ad una situazione in cui il singolo, per le ragioni più varie<sup>24</sup>, «non ha altra scelta reale ed accettabile se non quella di soggiacere all'abuso»<sup>25</sup>.

Questa verifica deve essere compiuta assumendo il punto di vista della vittima e, cioè, tenendo conto del suo *background* sociale e culturale e delle circostanze che rendono la sua posizione peculiare rispetto a quella di persone che si trovano in una condizione analoga<sup>26</sup>.

A differenza di quanto avviene di norma, quindi, il richiamato stato soggettivo s'identifica con una fragilità trasversale che, a prescindere dai fattori scatenanti, espone maggiormente l'individuo a forme di approfittamento difficili da contrastare.

Peraltro, se si considera che il cosiddetto *trafficking* si differenzia dallo *smuggling* proprio perché si traduce in un'attività che, per le specifiche modalità attuative, è tale da inquinare l'altrui consenso, questo significa che la strumentalizzazione di una dipendenza preesistente viene considerata una pratica capace di incidere indebitamente sull'altrui potere di scelta, così spostando simili condotte al di fuori del raggio di azione proprio del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

2.3. La rilevanza che il consenso assume nella tipizzazione offerta dall'art. 12 D. lgs. 286/1998 è un profilo che i giudici partenopei hanno considerato, almeno formalmente. Questi ultimi, infatti, dopo aver enfatizzato la necessità di accertare che le vittime avessero volontariamente deciso di migrare verso l'Italia, hanno ritenuto che la loro fosse stata una scelta spontanea.

Come emerge dalla parte motiva del provvedimento, la genuinità dell'adesione è stata desunta sia dalla somma corrisposta ai trafficanti per remunerare i nulla osta

---

24 Per un *excursus* sulle possibili cause della vulnerabilità del migrante, United Nations, Office on Drugs and Crime, *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action*, disponibile sul sito [www.unodc.org](http://www.unodc.org), pp 93 e ss. In dottrina, M. G. Giammarinaro, *La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani*, cit., p 20 che rinvia, tra le altre cose, all'isolamento sociale, alla mancata o scarsa conoscenza della lingua e della legislazione locale, all'analfabetismo, alla giovane età delle vittime, alla loro disabilità, al loro *background* familiare e culturale, nonché alla precarietà legata allo *status* di migrante irregolare.

25 Guardando ai lavori preparatori, questa è la definizione alla quale hanno aderito il Protocollo addizionale alla Convenzione di Palermo contro la tratta di esseri umani, nonché la Convenzione di Varsavia: si veda, in merito, Consiglio d'Europa, *Relazione esplicativa*, cit., p. 43. Di recente, poi, la direttiva 2011/36/UE ha riproposto apertamente simile lettura, definendo la vulnerabilità come la «situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima (art. 2 par. 2).

26 Così, M. G. Giammarinaro, *Il Protocollo sulla tratta di esseri umani*, in *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo*, a cura di E. Rosi, Milano 2007, 424.

preordinati all'ingresso, sia dalla totale autonomia, temporale e finanziaria, con cui le vittime hanno organizzato il loro viaggio dal Bangladesh. I predetti elementi, infatti, sarebbero sintomatici di un accordo che, pur se «invogliato dalle prospettive ventilate», sarebbe stato «reciprocamente accettato».

La decisione sembra, quindi, instaurare una correlazione necessaria tra costrizione, compressione della capacità di autodeterminazione e conseguente neutralizzazione di qualsiasi profilo volitivo.

Nel giungere a questa conclusione, però, i giudici non hanno considerato le forme di condizionamento meno intense ma, comunque, presenti, che hanno influito sulla determinazione delle vittime.

Stando alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini ed integralmente riportate in motivazione, infatti, emerge come gli imputati, forti della loro fama di imprenditori di successo nel settore tessile italiano, avessero offerto ai migranti un impiego da svolgersi in condizioni molto più favorevoli rispetto a quelle reali che, invece, erano talmente disumane da integrare gli estremi dello sfruttamento lavorativo.

Inoltre, il pagamento e la consegna di un nulla osta preordinato all'ingresso lasciava intendere che la permanenza dei bengalesi in Italia sarebbe stata assistita dall'acquisto dello *status* di migranti regolari quando, per converso, una volta giunti a destinazione, essi non avevano potuto ultimare la procedura di regolarizzazione e, addirittura, erano stati privati di tutti i documenti di viaggio<sup>27</sup>.

La loro scelta, dunque, appare largamente influenzata da un inganno che investe profili fondamentali per la valutazione che hanno dovuto compiere.

Da tale ultimo punto di vista, occorre tener presente che l'obiettivo perseguito dalle persone offese era, evidentemente, quello di migliorare le loro condizioni di vita a fronte di un contesto di provenienza particolarmente precario. Tutti gli individui reclutati versavano, *ab origine*, in una situazione di debolezza economica difficile da riscattare, tanto è vero che molti dei bengalesi hanno affermato di aver venduto gran parte dei possedimenti familiari o, addirittura, di aver chiesto ingenti prestiti a terzi o a parenti per finanziare l'ottenimento del nulla osta preordinato all'ingresso in Italia. Uno di loro ha persino contratto un debito con il suo reclutatore, da saldare tramite l'erogazione di prestazioni lavorative gratuite, così aderendo al noto schema del

---

<sup>27</sup> La condizione irregolare dello straniero, in quanto fonte di marginalizzazione che preclude l'accesso a numerosi diritti sociali, primo tra tutti il diritto al lavoro, costituisce uno dei fattori che aumentano la vulnerabilità dei migranti: v., a riguardo, Consiglio d'Europa, *Relazione esplicativa della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, cit., § 83, 43; United Nations, Office on Drugs and Crime, *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action*, cit., 71 e ss.; GRETA, *7th General Report on GRETA's activities 2014*, 31 e ss, disponibile sul sito [www.rm.coe.int](http://www.rm.coe.int).

cosiddetto *debt bondage*<sup>28</sup>, che esula pacificamente dall'ambito di applicazione del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Tali circostanze sono indicative di una debolezza soggettiva preesistente e della quale gli agenti hanno largamente approfittato, sia facendo credere agli stranieri di avere una reale possibilità di riscatto, o se si preferisce, di poter accedere ad un impiego che avrebbe remunerato il loro investimento iniziale, sia ideando un progetto criminale che, oltre a rafforzare la loro dipendenza, traeva linfa dalla incapacità delle vittime di sottrarsi all'abuso.

Gli imputati, invero, erano ben consapevoli che, una volta ultimato il reclutamento, pur senza l'uso di strategie violente o minacciose, avrebbero potuto sfruttare il bisogno di denaro dei migranti, la loro condizione di precarietà e le difficoltà incontrate nell'accedere ad opportunità di lavoro alternative per imporre loro qualsiasi condizione di vita.

Se, però, questo è il quadro che emerge dalla pronuncia, il baricentro dell'offesa ingloba necessariamente la lesione di posizioni giuridiche soggettive individuali estranee al delitto previsto all'art. 12 D. lgs. 286/1998. Pertanto, emerge l'esigenza di sussumere il fatto sotto una differente fattispecie, capace di assorbire l'intero disvalore del fatto. D'altronde, pervenire ad una diversa conclusione significherebbe ritenere provata un'equidistanza di posizioni che, nel caso di specie, è del tutto assente.

3. La seconda fattispecie invocata in sentenza è l'art. 603 *bis* Cp, che i giudici hanno applicato - nella sua versione originaria<sup>29</sup> - per sanzionare la porzione di condotta successiva al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Come si è accennato, prima delle modifiche operate con l. 28 ottobre 2016 n. 199, l'art. 603 *bis* Cp puniva la sola «attività organizzata di intermediazione» che si fosse tradotta nel reclutamento di manodopera o nell'attività (successiva) di organizzazione del lavoro in condizioni di sfruttamento.

Nel tentativo di perimetrare una condotta scarsamente tipizzata, l'esegesi prevalente rinviava all'art. 2 co. 1 lett. b) del D. lgs. 14 febbraio 2003 n. 276, che qualifica l'intermediazione come «l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro» comprensiva, tra l'altro, «della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e

---

<sup>28</sup> La pratica, anzi, viene considerata un indicatore della tratta di esseri umani. V., Consiglio d'Europa, *Relazione esplicativa della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, cit., §83, 43, nonché United Nations, Office on Drugs and Crime, *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action*, cit., 93.

<sup>29</sup> La disposizione è stata introdotta dall'art. 12 del D.l. 13.08.2011, n. 138 recante «Ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo» e successivamente novellata con l. 28.10.2016 n. 199 rubricata «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo».

offerta di lavoro<sup>30</sup>». Così, al riparo del noto brocardo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, l'art. 603 bis Cp – invece di agire sulle cause dello sfruttamento – si limitava ad incriminare le condotte del caporale, lasciando impunito il datore di lavoro<sup>31</sup>. Quest'ultimo, pur essendo il mandante dell'intermediario o, comunque, l'utilizzatore finale della forza lavoro, rimaneva estraneo all'attività di reclutamento e, quindi, era perseguibile solo a titolo di concorso<sup>32</sup>.

A tale vuoto di tutela si era tentato di ovviare, almeno in parte, tramite una lettura estensiva della disposizione: valorizzando il riferimento all'«organizzazione» dell'attività lavorativa, vi era chi aveva attribuito al co. 1 dell'art. 603 bis Cp un significato diverso rispetto alla definizione civilistica di «intermediazione», che consentiva di perseguire anche il datore di lavoro. Egli, quale unico soggetto capace di fissare le condizioni di esecuzione della prestazione, avrebbe dovuto rispondere a titolo autonomo di un illecito che puniva, *sic et simpliciter*, la «relazione istituita fra lavoratori e datori di lavoro nell'ambito di un'organizzazione<sup>33</sup>».

Circa la delimitazione del concetto di «sfruttamento lavorativo», il legislatore, invece di enuclearne in maniera tipizzante gli elementi costitutivi, aveva optato l'elencazione delle pratiche idonee a rivelare una strumentalizzazione della vittima, il

---

30 V., per tutti, A. Giuliani, *op. cit.*, 143, secondo cui l'attività d'intermediazione deve essere intesa come «l'insieme delle attività di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro» con la precisazione che queste, ai fini dell'art. 603 bis Cp, possono essere esercitate previo rilascio di un'apposita autorizzazione, ovvero in via di mero fatto.

31 Tale vuoto di tutela è stato colmato nel 2016: la novella, infatti, ha delineato una norma a più fattispecie volta a sanzionare sia colui che «recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori» (art. 603 bis co. 1 n. 1 Cp), sia il soggetto che «utilizza, assume, impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e profittando del loro stato di bisogno» (art. 603 bis co. 1 n. 2 c.p.). Sul punto, v., A. Goboardi, *op. cit.*, 11 e ss.; D. Mancini, *Il contrasto penale allo sfruttamento lavorativo*, cit.; M. Miscione, *op. cit.*, 113 e ss.

32 Parte della dottrina ha evidenziato come il riferimento all'organizzazione dell'attività lavorativa di cui all'art. 603 bis co. 1 c.p. non fosse del tutto coerente con la scelta di incriminare la sola attività di intermediazione. Salve le ipotesi in cui il caporale si fosse riservato compiti di vigilanza e controllo, infatti, la concreta determinazione delle modalità di impiego rimaneva una prerogativa del datore di lavoro. La predetta aporia, poi, trovava conferma negli indici di sfruttamento originariamente previsti dall'art. 603 bis co. 2 c.p. V., a riguardo, D. Mancini, *Il nuovo reato di intermediazione illecita*, cit.

33 Così, A. di Martino, *op. cit.*, 69 e ss., secondo cui «L'attività organizzata è descritta in termini di "fattualità obiettiva" (reclutamento, organizzazione del lavoro e sfruttamento) e non già evocativi di una tipologia contrattuale, quand'anche atipica. La norma punisce chi realizza l'attività, non chi ricopre una veste contrattuale. In tal senso, come si è già accennato, lo stesso il termine intermediazione, evocativo di uno schema civilistico (art. 1754 c.c.) o giuslavoristico (art. 4, co. 1 lett. c) d. lgs. n. 276/2003) si rivela fuorviante, perché la dimensione dello sfruttamento sistemico esclude che siamo di fronte ad uno schema civilistico apprezzabile». A sostegno di tale ricostruzione militava, per l'A., anche la struttura attribuita ai cosiddetti indici di sfruttamento che, invero, si riferiscono a condotte realizzabili non già dal caporale, ma soltanto dal datore di lavoro.

cui *trait d'union* era rappresentato dall'esistenza di un significativo discostamento dalla normativa a tutela del lavoratore.

La fattispecie, nello specifico, richiamava la «sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato»; la «sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie»; la «sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza e l'incolumità personale» e, infine, «la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative particolarmente degradanti».

I cosiddetti «indici di sfruttamento» – sopravvissuti al *restyling* del 2016<sup>34</sup> – hanno sempre costituito, secondo l'opinione prevalente<sup>35</sup>, delle situazioni «sintomatiche»<sup>36</sup> di un abuso in danno del prestatore d'opera ricavate dal dato

---

34 Nella sua attuale versione la norma, ha notevolmente esteso la portata degli indici di sfruttamento, sostituendo la sistematicità con la reiterazione (art. 603 *bis* co. 3 n. 1 e 2 Cp); eliminando il riferimento alla concreta messa in pericolo della salute, della sicurezza o dell'incolumità del lavoratore (art. 603 *bis* co. 3 n. 3 Cp); espungendo l'avverbio «particolarmente» che, in origine, qualificava il degrado delle condizioni di lavoro, dei metodi di sorveglianza e delle situazioni alloggiative (art. 603 *bis* co. 3 n. 4 Cp). Nello specifico, gli indicatori constano nella «reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato alla quantità e qualità di lavoro prestato»; nella «reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria o alle ferie»; nella «sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro»; nella «sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni alloggiative degradanti» (art. 603 *bis* co. 3 Cp). In dottrina, A. Cisterna, *op. cit.*, 52 e ss. nonché, in prospettiva critica, A. De Rubeis, *op. cit.*, 6 e ss.

35 Merita comunque evidenziare che una parte degli interpreti – invero minoritaria - di fronte ad un costrutto normativo quantomeno inusuale, aveva valorizzato il principio di tassatività e determinatezza della fattispecie, così ritenendo che i predetti parametri tipizzassero il novero di condotte idonee a determinare una situazione di sfruttamento. Questa impostazione, oltre a scontrarsi con il dato letterale, impone di ritenere sussistente l'illecito in presenza di (anche) uno solo degli indicatori, il che rende imminente il rischio di attrarre nell'area applicativa della norma mere disfunzioni del rapporto occupazionale. In argomento, A. Goboardi, *op. cit.*, 50 e ss.

36 Si sofferma sulla funzione degli indici di sfruttamento S. Fiore, (*Dignità degli Uomini e (punizione dei) Caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in Scritti in onore di Alfonso Stile, Napoli 2014, 887: l'A. ritiene che essi siano elementi probatori che contribuiscono alla definizione del tipo. Tale soluzione interpretativa è stata riproposta anche dopo la novella del 2016. Si veda, in merito, G. Beretta, *Relazione per la II Commissione (A.C. 4008)*, 4, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), nonché D. Ferranti, *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, *ivi*, 3 che, tuttavia, colloca le predette spie al di fuori del «tipo».

empirico ed aventi la funzione di coadiuvare il giudice nella sua attività valutativa<sup>37</sup>: in questa prospettiva, esse si discostano qualitativamente dagli altri elementi della fattispecie, limitandosi ad evidenziare una situazione opaca, ma non per questo necessariamente rilevante per il diritto penale.

Al carattere «non costitutivo» ma solo «orientativo» degli indicatori si correla un certo margine di discrezionalità: l'interprete, una volta riscontrate consuetudini d'impiego considerevolmente devianti rispetto alle regole giuslavoristiche, deve, infatti, accertare che la condotta sia assistita dalle particolari modalità richiamate dall'art. 603 *bis* Cp in cui, *ante* novella, rientravano la violenza, la minaccia e l'intimidazione, nonché l'approfittamento di un preesistente «stato di necessità o di bisogno»<sup>38</sup>.

La previsione di un illecito a forma vincolata, in cui l'esistenza di un rapporto di lavoro fortemente sperequato non rileva in quanto tale, ma solo nella misura in cui il lavoratore non gode di alcun potere di reazione, colloca la fattispecie tra gli strumenti posti a presidio della dignità umana<sup>39</sup> e, nello specifico, di quella componente della *dignitas* coincidente con la libertà che ciascuno ha di autodeterminarsi rispetto alle sue scelte di vita, senza dover sottostare a pratiche talmente degradanti da privarlo dei diritti e delle libertà che gli spettano in quanto uomo.

In disparte i concetti di violenza o minaccia che, come si è visto, sono pacificamente idonei a condizionare l'altrui volontà, non era, tuttavia, chiaro cosa integrasse l'«intimidazione». Così, non di rado, tale concetto finiva per sovrapporsi alla semplice minaccia, pur se implicita e larvata<sup>40</sup> o, al più, veniva ricondotto all'effetto prodotto *hic et nunc* dalla prospettazione di un male ingiusto e cioè, ad un reale stato di assoggettamento<sup>41</sup> quando, invece, guardando alle conclusioni cui è giunta la

---

37 — Sul versante processuale, poi, si potrebbe addirittura pensare che tali elementi fondino delle presunzioni semplici capaci di invertire il tradizionale riparto dell'*onus probandi*, così traslando sulla difesa l'onere di dimostrare l'inesistenza di una situazione di sfruttamento.

38 — Da tale ultimo punto di vista, la norma è stata profondamente modificata dalla novella del 2016: il legislatore, nella fattispecie base, non ha riproposto i requisiti nodali della violenza minaccia che, ai sensi dell'art. 603 *bis* co. 2 c.p., integrano una circostanza aggravante a carattere autonomo. Sono, inoltre, venuti meno i rinvii all'intimidazione e allo stato di necessità del lavoratore. In argomento, A. Goboardi, *op. cit.*, 11 e ss.

39 — In merito, v. F. Mantovani, *Diritto Penale, Parte Speciale*, Vol. I, *I delitti contro la persona*, cit., 280 e ss.; L. Picotti, *Nuove forme di schiavitù e nuove incriminazioni penali fra normativa interna ed internazionale*, in *IP* 2007, 15 e ss., nonché con specifico riferimento all'art. 603 *bis* c.p., D. Genovese, *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 22.03.2018, 3 e ss. In giurisprudenza, Cass. 18.12.2015 n. 16735, in *RP* 2016, 538 e ss.; Cass. 13.11.2017 n. 51634, in *DirPratLav* 2017 (46) 2829 e ss.

40 — Così, Cass. 16.02.2017 n. 18508, in *CEDCass*, m. 270208; Cass. 19.10.2016 n. 9646, *ivi*, 269272 nonché, con specifico riferimento all'art. 603 *bis* c.p., Cass. 4.02.2014 n. 14591, *cit.*

41 — V., Cass. 3.05.2016 n. 44128, in *CEDCass*, m. 268289. Entrambe le prospettazioni, tuttavia, ad avviso di chi scrive, rendono l'intimidazione un'endiadi rispetto alla minaccia. Se, infatti, quest'ultima



giurisprudenza nell'interpretare l'art. 416 *bis* Cp<sup>42</sup>, si sarebbe, forse, potuto richiamare un condizionamento di tipo ambientale, causalmente riferito al carattere organizzato dell'intermediazione.

La violenza, la minaccia e l'intimidazione dovevano, poi, tradursi nell'approfittamento di un preesistente «stato di necessità o di bisogno»: la pressione dell'agente, quindi, doveva avere come destinatario un soggetto che già versava in una posizione di svantaggio più marcata rispetto a quella del lavoratore medio.

Nonostante il rinvio a due differenti espressioni, entrambe volte a qualificare uno stato di debolezza originario, gli interpreti non avevano ritenuto necessario distinguere i due concetti, ricostruendo lo «stato di necessità» alla luce dello «stato di bisogno», quasi a voler rendere il secondo un limite esterno del primo.

Così, da un lato si era distinto lo stato di necessità dalla condizione richiesta ex art. 54 Cp, evidenziando come l'art. 603 *bis* Cp<sup>43</sup> non presupponesse una costrizione tale da cagionare un annichilimento totale del potere di scelta e, dall'altro, si era enfatizzato il bisogno di riscontrare l'esistenza di fattori capaci di condizionare le determinazioni dell'offeso.

Non a caso, in numerose pronunce la giurisprudenza assimila la situazione di «necessità» allo «stato di bisogno» cui rinviano gli artt. 644 co. 5 n. 3 Cp e 1448 Cc<sup>44</sup>, facendo coincidere il predetto elemento costitutivo con «qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della vittima<sup>45</sup>», da desumersi guardando alle condizioni di sfruttamento imposte. In altre parole, dopo aver appurato che gli indicatori di volta in volta riscontrati denunciano contesti lavorativi inaccettabili, se ne ricava, a cascata, una situazione di fragilità del lavoratore, utilizzando la massima di comune esperienza secondo cui, se egli avesse avuto una valida alternativa, di certo non avrebbe aderito a simili imposizioni<sup>46</sup>.

---

coincide con la prospettazione di un male ingiusto che, sulla base di un giudizio *ex ante* condotto alla luce delle circostanze del caso, deve avere concreta portata condizionante allora l'intimidazione, quale effetto reale della condotta da accertare *ex post*, costituisce una conseguenza eventuale e non necessaria della minaccia.

42 In argomento, v., *ex multis*, Cass. 4.04.2017 n. 24851, in *CEDCass*, m. 270442, nonché Cass. 1.03.2017 n. 27094, *ivi*, 2700736.

43 Occorre tener presente che l'art. 603 *bis* Cp, nella sua originaria formulazione, ha trovato scarsa applicazione nella giurisprudenza: la nozione di stato di necessità alla quale si fa riferimento, pertanto, è stata elaborata in merito a fattispecie liminari, quali la riduzione in condizioni di schiavitù o servitù (art. 600 Cp) e la tratta di esseri umani (art. 601 Cp).

44 Cfr. sul punto, Cass. 26.10.2006 n. 2841, in *CEDCass*. 236022, nonché Cass. 26.10.2010 n. 21630, *ivi*, 247641.

45 Così, Cass. 6.05.2010 n. 21630, in *CEDCass*. n. 247641.

46 V., T. Brindisi, 6.09.2017, n. 251, *inedita*, con nota di D. Genovese, *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia*, *cit. Contra*, ritengono che lo stato di bisogno debba essere oggetto di un autonomo accertamento, Cass. 21.04.2016 n. 16737, in *DirPratLav* 2016 (20) 1241 e ss., nonché Cass. 18.01.2015 n. 16735, in *RP* 2016 (6) 558 e ss.

Orbene, queste ricostruzioni denotano, negli interpreti, la consapevolezza che il lavoratore, soprattutto quando è impiegato in contesti caratterizzati da sottoregolamentazione, precarietà e fungibilità delle prestazioni<sup>47</sup>, è *naturaliter* esposto all'abuso. Nello specifico, la sua subalternità deriva dal fatto che egli, ancorché titolare dell'autonomia negoziale che informa tutti i rapporti tra privati, non è in grado di negoziare in condizioni di parità con la controparte, in quanto subisce l'influenza delle circostanze personali e sociali che gli rendono imprescindibile collocarsi sul mercato occupazionale. In un simile contesto, il livello d'interesse all'assunzione è inversamente proporzionale rispetto al potere contrattuale concretamente esercitabile talché, quanto più è marcata la sua fragilità sociale, tanto più vi è il rischio che il contenuto dell'accordo sia il frutto di una imposizione unilaterale.

Occorre, però, tener presente che leggere il predetto requisito secondo lo schema indicato, significa avvicinarlo considerevolmente alla definizione di «vulnerabilità» patrocinata dai documenti sovranazionali cui si è fatto riferimento poc'anzi e che rinviano ai casi in cui la vittima «non abbia altra scelta reale ed accettabile se non quella di soggiacere all'abuso».

La vulnerabilità, d'altronde, pur condividendo con lo stato di «necessità» e di «bisogno» una riduzione dell'autonomia individuale, non rientra tra le condizioni evocate dall'art. 603 *bis* Cp, bensì tra i presupposti dell'azione richiamati dalle fattispecie di riduzione in condizioni di schiavitù e servitù (art. 600 Cp) e tratta di esseri umani (Cp). Queste ultime presentano numerosi punti di contatto con il delitto contemplato all'art. 603 *bis* Cp, ma, allo stesso tempo, hanno di mira condotte più offensive, stante il diverso e più grave quadro edittale che le assiste. Mentre, infatti, l'art. 603 *bis* Cp, originariamente, puniva l'agente con una pena pari, nel minimo a cinque e, nel massimo, ad otto anni<sup>48</sup>, gli altri due illeciti prevedono una cornice sanzionatoria che va dagli otto e venti anni di reclusione.

Il pericolo che una simile contiguità si traduca in indebite sovrapposizioni rende auspicabile, da parte della giurisprudenza, una riflessione volta a distinguere, almeno quantitativamente, i due concetti. Questa operazione, in parte agevolata dalla scelta di mantenere unicamente, dopo la riforma del 2016, il richiamo allo «stato di bisogno» potrebbe far leva su di una lettura contestualizzata ed aggiornata di tale requisito, che

---

47 Per una ricognizione delle circostanze che incentivano pratiche di sfruttamento, FRA, *Sfruttamento grave dell'attività lavorativa: lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione Europea o che vi fanno ingresso*, 2016, in <https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/99177f9a-eff8-11e5-8529-01aa75ed71a1/language-it>.

48 Avendo esteso la portata applicativa degli indici di sfruttamento lavorativo ed eliminato, nella fattispecie di base, i riferimenti alla violenza o minaccia, il legislatore del 2016 ha rideterminato il quadro edittale: la condotta di cui all'art. 603 *bis* Cp, oggi, viene punita con una pena pari, nel minimo uno e, nel massimo, a sei anni di reclusione. Il quadro edittale previsto *ante* riforma, invece, assiste la fattispecie circostanziata di cui all'art. 603 *bis* co. 2 Cp.

assimili la condizione in esame alle situazioni in cui la volontà del lavoratore è – in certa misura – coartata dalle primarie esigenze di sostentamento sue e dei suoi familiari<sup>49</sup>.

3.1. Il rischio di una possibile sovrapposizione tra il piano dello «stato di bisogno» o di «necessità» e quello della «vulnerabilità» si è pienamente concretizzato nella sentenza in commento.

Nello specifico, i giudici di Napoli hanno accertato, in prima battuta, l'esistenza di condizioni lavorative così indegne da integrare gli indici di sfruttamento di cui all'art. 603 *bis* co. 2 Cp. A fronte di una paga veramente esigua, i migranti erano costretti a lavorare sotto la stretta sorveglianza di alcuni uomini di fiducia dell'imputato principale, in un locale chiuso dall'interno, per un numero di ore considerevolmente superiore rispetto a quello stabilito dall'accordo iniziale e, comunque, dalla contrattazione collettiva, e senza poter fruire di giorni di riposo settimanale o delle ferie. La gravità della situazione, poi, era acuita dal frequente ricorso ad atteggiamenti violenti o minacciosi volti a tacitare le rivendicazioni dei bengalesi.

Ebbene, di fronte alla situazione appena descritta, i giudicanti hanno ritenuto dimostrato *per tabulas* lo stato di bisogno, limitandosi ad affermare che, in mancanza della predetta fragilità, «difficilmente le vittime avrebbero accettato di lavorare alle condizioni imposte».

Analizzando i fatti, questa affermazione appare, ad avviso di chi scrive, corretta: l'incapacità di sottrarsi ai soprusi, infatti, consegue al bisogno di lavorare per ripagare i propri cari delle spese di viaggio sostenute, nonché all'impossibilità di trovare, in Italia, un impiego alternativo.

Allo stesso tempo, però, la decisione, non soffermandosi sul grado di consistenza richiesto per poter qualificare la debolezza in termini di «stato di bisogno», mostra di aderire all'idea per cui, tra le precondizioni soggettive richiamate dall'art. 603 *bis* Cp e la situazione di vulnerabilità richiesta dagli artt. 600 e 601 Cp vi sarebbe un'identità non solo qualitativa ma anche quantitativa.

La situazione di chi, in cerca di un impiego, si vede costretto ad accettare condizioni di lavoro poco dignitose perché non trova di meglio, cioè, sarebbe in tutto e per tutto assimilabile alla posizione di coloro che fuggono dalla guerra, dalla fame o da ambienti familiari problematici per giungere in un Paese in cui vengono ulteriormente marginalizzati e che, complice la disperazione, sono disposti ad accettare qualsiasi trattamento.

---

49 V., S. Pirelli, *Intermediazione e sfruttamento del lavoro. Una riforma passata in sordina*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 31.03.2017.

Inoltre, avendo ricondotto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina la precedente attività di reclutamento, il Tribunale mostra di circoscrivere la dipendenza delle vittime ad una fase successiva rispetto all'ingresso nel Paese di destinazione, ignorando i fattori personali e le pressioni esterne (tra cui l'inganno posto in essere dagli imputati) che hanno inciso sulla scelta di lasciare il Bangladesh.

Ciò che si vuole sottolineare, cioè, è che, nell'ottica dei giudicanti, il complesso di contingenze fattuali che hanno spinto gli stranieri ad accettare condizioni d'impiego degradanti appare del tutto ininfluenza nella fase iniziale del programma criminoso ove, invece, sembra prevalere la volontà di allontanarsi dalla loro terra di origine.

Ora, se è vero che la subalternità delle vittime è, in parte, riconducibile alle oggettive difficoltà che chiunque incontra quando viene inserito in un contesto sociale diverso da quello originario, alle quali si aggiunge lo stigma che accompagna i migranti irregolari<sup>50</sup> è, tuttavia, difficile negare che gli stranieri versassero, prima ancora del reclutamento, in una situazione di vulnerabilità.

Da tale ultimo punto di vista, pertanto, la condotta appare interamente fondata sull'approfittamento ed unificata dallo scopo di sottoporre le vittime a gravi pratiche di sfruttamento, come dimostra l'applicazione dell'aggravante contemplata all'art. 12 co. 3 *ter* d.lgs. 286/1998.

Volendo azzardare un paragone provocatorio - ma sicuramente efficace - è come se, in assenza di metodi *strictu sensu* coercitivi, l'avvicinamento di donne straniere da destinare al settore della prostituzione venisse qualificato in termini di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. 286/1998) e sfruttamento della prostituzione (art. 3 l. 20 febbraio 1958 n. 75) invece che di tratta ritenendo che, quando manca una vera e propria coazione, la vittima si determina liberamente rispetto alla duplice scelta di abbandonare il suo Paese e di prostituirsi.

Viene, quindi, da chiedersi se l'ordinamento non preveda un diverso delitto capace di assorbire l'intero disvalore della vicenda, anche in ragione della clausola di riserva che subordina l'operatività della norma al fatto che l'episodio criminoso «non costituisca un più grave reato».

Prendendo le mosse da quest'ultimo esempio si può ipotizzare una diversa ricostruzione interpretativa, capace di superare l'*empasse* in cui sono incorsi i giudici di Napoli: analogamente a quanto avviene per le migranti condotte in Italia e impiegate nell'industria del sesso, il reclutamento realizzato con modalità tali da incidere sull'altrui potere di scelta e orientato verso lo sfruttamento lavorativo parrebbe integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 601 Cp, così come riformulato con D. lgs. 4 marzo 2014 n. 24.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> V. nota 27, *supra*.

<sup>51</sup> La novella è attuativa della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione

4. La conclusione appena proposta prende le mosse dai cambiamenti che hanno interessato, negli ultimi anni, le pratiche di *trafficking*.

In particolare la tratta è stata, per molto tempo, ritenuta coincidente col commercio degli schiavi o, al più, col trasporto di persone da ridurre in condizioni di schiavitù o servitù<sup>52</sup>, divenendo così una pratica ancillare rispetto allo *slaving*.

Peraltro, dato che la schiavitù e la servitù richiedono l'esercizio, su taluno, di «poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà» o, comunque, la riduzione o il mantenimento di una persona in uno «stato di soggezione continuativa<sup>53</sup>» tale da costringerla allo svolgimento di varie attività in condizioni di sfruttamento, anche l'operatività dell'art. 601 Cp era subordinata ad una preesistente od auspicata posizione di dominio, capace di condurre alla totale reificazione dell'individuo<sup>54</sup>.

---

della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Essa sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI, adeguando le politiche dell'Unione alla Convenzione di Varsavia. In argomento, A. Annoni, *Gli obblighi internazionali in materia di tratta di esseri umani*, in *La lotta alla tratta di esseri umani. Tra dimensione internazionale ed ordinamento interno*, a cura di S. Forlati, Napoli 2013, nonché F. Spezia, M. Saponato, *La prima direttiva UE di diritto penale sulla tratta di esseri umani*, in *CP* 2001, 3197 e ss.

<sup>52</sup> Questa idea ha ricevuto piena consacrazione nella Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio degli schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù siglata a Ginevra il 7 settembre 1956 ove, all'art. 3, si definiva la tratta come il «trasporto o il tentativo di trasporto di schiavi da un paese a un altro, con qualunque mezzo, o la complicità in tali atti costituirà un'infrazione penale della legge degli Stati Parti alla presente Convenzione e le persone riconosciute colpevoli della stessa saranno suscettibili di pene molto rigorose».

<sup>53</sup> Secondo la ricostruzione maggioritaria, la norma prevede due diverse fattispecie che puniscono, rispettivamente, la riduzione o il mantenimento in condizioni di schiavitù e la riduzione o il mantenimento in condizioni di servitù. Mentre, nel primo caso, occorre poter individuare una regolamentazione tale da determinare, nella sostanza, l'attribuzione all'agente di una padronanza di diritto su di un'altra persona, nella seconda ipotesi è necessario rinvenire una situazione in cui la capacità di autodeterminazione della vittima relativa a qualsiasi aspetto della vita appare del tutto neutralizzata. In dottrina, A. Vallini, *Commento all'art. 1 (Modifica dell'art. 600 del codice penale) l. 11 agosto 2003 n. 228 – Misure contro la tratta di persone*, in *LP* 2004, 623 e ss.; F. Viganò, sub *Art. 600 c.p.*, in *Codice penale commentato*<sup>3</sup>, a cura di E. Dolcini, G. Marinucci, Milano 2001, 5703 e ss. Sull'interpretazione fornita dalla giurisprudenza in merito allo stato di soggezione continuativa, cfr., Cass. 29.01.2016 n. 23590, in *QuotG* 2016, nonché Cass. 16.05.2017 n. 42751, in *DPP* 2017, 1425 e ss.

<sup>54</sup> L'art. 601 Cp, nella versione successiva alle modifiche operate con l. 11 agosto 2003 n. 228 ed antecedente rispetto all'adozione del d. lvo 4 marzo 2014 n. 24 puniva «chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno, o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica, psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha l'autorità, a fare ingresso, a soggiornare o ad uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni». In merito, v., G. Amato, *La condizione della vittima qualifica il delitto*, in *GD*, 2003 (35), 45 e ss., nonché R. Barberini, *Entrata in vigore della Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale e disegno di legge di ratifica*, in *CP* 2003, 3264 e ss.; D. Manzione, *La lotta alla tratta di esseri umani*, *LP* 2003, 327 e ss.

Tale perimetrazione, però, si è rivelata incapace di sanzionare condotte sorrette da strategie manipolative meno evidenti ma, comunque, capaci di condizionare le scelte dei migranti che, pur se largamente praticate, esulano dall'ambito applicativo del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Attualmente, infatti, sono recessivi i casi in cui le vittime appaiono, *ab origine*, completamente prive della loro capacità di autodeterminazione mentre, invece, sono ampiamente diffuse forme di prevaricazione più velate che, spesso, intercettano un viaggio iniziato per volontà dell'offeso<sup>55</sup>. In aggiunta a ciò, la violenza e la minaccia cedono spesso il passo a forme d'induzione più subdole, che si esauriscono in atteggiamenti ingannatori o fraudolenti o, ancora, nell'approfittamento di una preesistente debolezza soggettiva<sup>56</sup> originata dal particolare contesto personale e sociale della vittima.

Del pari, in molti casi, l'obiettivo della condotta non è quello di ridurre le vittime in un vero e proprio «stato di soggezione»: i trafficanti si limitano ad esigere l'esecuzione di prestazioni, anche lavorative<sup>57</sup>, da rendere in condizioni di sfruttamento, e i migranti si vedono costretti a sottostare a simili richieste perché sono privi di valide alternative.

In reazione a queste trasformazioni sono stati adottati numerosi documenti che, sul piano giuridico, hanno reciso l'anacronistica correlazione fra tratta e schiavitù, traslando il fuoco dell'offesa dalla totale neutralizzazione dell'altrui potere di scelta a

---

<sup>55</sup> V., in merito, UNODC, *Global Report on trafficking in persons*, cit., p 17, ove viene efficacemente messa in luce la connessione tra pratiche di *smuggling* e *trafficking*: «Victims of trafficking may be migrants who have been smuggled and may also be refugees amongst others» e, ancora: «in large-scale movements, refugees and migrants often face perilous journeys in which they risk a range of human rights violations and abuse from traffickers, smugglers and other actors. Furthermore they may fall in and out of various legal categories in the course of their journey and different protection frameworks may become applicable to them due to changes in fundamental circumstances: that is, they become a refugee sur place, they become stateless due to arbitrary deprivation of their citizenship, or they become victims of trafficking». In dottrina, M. G. Giammarinaro, *La direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani*, cit., 20.

<sup>56</sup> Sul rapporto tra vulnerabilità e *trafficking*, cfr., Office on Drugs and Crime, *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action*, 2008, 70: «Movement under duress exacerbates existing vulnerabilities and creates new conditions under which individuals are made vulnerable to exploitation and trafficking. Refugees, internally displaced persons and asylum seekers, who find themselves in highly volatile situations and without traditional protection mechanisms, are extremely vulnerable».

<sup>57</sup> A tal proposito, può essere utile rimarcare, che la tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo è in costante crescita, come dimostra il fatto che, spesso, vengono reclutati (non solo donne e bambini, ma anche) uomini da impiegare nei settori economici più disparati, e che l'art. 603 bis c.p., pur non richiedendo l'instaurazione di un vero e proprio dominio sulla vittima, viene considerato uno degli strumenti nazionali volti alla repressione del *trafficking*. V., in merito, GRETA, *Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking on Human Beings by Italy*, 2014, in [www.rm.coe.int](http://www.rm.coe.int), 12.

forme di prevaricazione meno manifeste ma ugualmente capaci di invalidare l'altrui consenso, tra cui rientra anche l'approfittamento di una preesistente condizione di vulnerabilità.

Nello specifico, tanto la Convenzione di Palermo, quanto la Convenzione di Varsavia e la direttiva 2011/36/UE, offrono una definizione di *trafficking* che ruota attorno a tre elementi: la realizzazione di determinate condotte, l'intento di impiegare la vittima in attività che ne determinano lo sfruttamento ma non per forza la totale reificazione<sup>58</sup> e, infine, l'utilizzo di particolari metodi costrittivi od induttivi.

Ora, posto che le azioni tipizzate sono, di per sé, prive di un'autonoma carica offensiva, il disvalore del fatto scaturisce dalla sinergia tra la pressione esercitata dall'agente e lo stile di vita che si vuole imporre alla vittima: tra i due elementi, infatti, sussiste un rapporto di causa – effetto per cui il destinatario della pratica si trova sistematicamente indirizzato verso l'accettazione di una situazione gravemente lesiva dei suoi diritti fondamentali<sup>59</sup>, senza godere di un pieno potere di reazione.

Tali indebite influenze possono indifferentemente constare «nell'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, di frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità» o nella dazione o ricezione di «somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra<sup>60</sup>» e, a conferma della carica persuasiva insita in ognuna delle

---

<sup>58</sup> Tale aspetto emerge in maniera chiara dall'art. 4 lett. a) della Convenzione di Varsavia che, dopo fornito una definizione di tratta, precisa che «lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi». La necessità di garantire, come minimo, un simile livello minimo di tutela emerge, poi, dalla Relazione esplicativa della Convenzione: si veda, in merito, Consiglio d'Europa, *Relazione esplicativa, cit.*, § 83, 43: «Lo scopo deve essere lo sfruttamento della persona. La Convenzione prevede che: “lo sfruttamento comprende, almeno, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi”. Ciò significa che il legislatore nazionale può individuare altre forme di sfruttamento, ma deve almeno considerare le forme di sfruttamento menzionate come elementi costitutivi della tratta di esseri umani. La medesima puntualizzazione si ritrova, infine, all'art. 2, § 2 della direttiva 2011/26/UE.

<sup>59</sup> Si vedano la Convenzione di Varsavia e dalla direttiva 2011/36/UE, che qualificano espressamente il fenomeno come «una violazione dei diritti umani ed un'offesa alla dignità e all'integrità dell'essere umano».

<sup>60</sup> Cfr., all'art. 3 lett. a) del Protocollo addizionale della Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini. In termini sostanzialmente analoghi si esprime l'art. 4 lett. a) della Convenzione del Consiglio l'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, che richiama «la minaccia dell'uso o l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l'autorità su un'altra». Si veda anche la direttiva 2011/36/UE che, all'art. 2 co. 1, richiama «la minaccia dell'uso o l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di

modalità richiamate, si specifica *claris verbis* che «il consenso di una vittima di tratta (...) è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi (...) è stato utilizzato<sup>61</sup>».

Gli obblighi di criminalizzazione imposti dalla normativa internazionale si sono tradotti nella riscrittura dell'art. 601 Cp che, nella sua versione attuale, incrimina sia la condotta di chi «recluta, introduce nel territorio dello stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita» un soggetto che già versa in condizioni di schiavitù o servitù, sia la realizzazione delle medesime condotte, purché connotate da «inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha l'autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi».

Ora, la scarsa linearità della norma ha generato non pochi dubbi interpretativi: non a caso, vi è ancora chi ritiene che, anche dopo la novella del 2014, il legislatore sia rimasto fedele all'idea secondo cui la condotta presupporrebbe o perseguirebbe l'obiettivo di instaurare o mantenere una posizione di dominio assoluto sulla vittima<sup>62</sup>. Di conseguenza, la modifica si sarebbe tradotta unicamente nell'esplicitazione delle modalità con cui si realizza la tratta senza, tuttavia, dilatare la portata originaria della fattispecie.

A questo primo orientamento si contrappongono interpretazioni più innovative<sup>63</sup>, che mirano ad estendere l'ambito applicativo della norma in modo tale da allinearla con il *trend* sovranazionale.

Da tale ultimo punto di vista, enfatizzando la valenza disgiuntiva dell'«ovvero» contenuto al co. 1 dell'art. 601 Cp, sarebbe possibile rinvenire, all'interno della disposizione, due diverse fattispecie. La prima risulterebbe integrata qualora - a prescindere dai mezzi usati - l'agente realizzi una delle condotte contemplate nei

---

una persona che ha autorità su un'altra».

61 V., art. 3 lett. b) del Protocollo addizionale della Convenzione Palermo delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini. Analogamente, si esprime la Convenzione di Varsavia che, all'art. 4, precisa come un eventuale *placet* della vittima sia irrilevante laddove l'agente abbia usato una qualsiasi delle modalità tipizzate. Per di più, dal combinato disposto delle lett. b) e c) dell'art. 4 si evince che l'utilizzo dei predetti mezzi non rileva e non è richiesto qualora la vittima di tratta sia un minore di età. V., in merito, anche Consiglio D'Europa, *Relazione esplicativa della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani, cit.*, § 97, 45.

62 Così, A. Galluccio, sub *Art. 601 c.p.*, in *Codice penale commentato*<sup>4</sup>, a cura di G. Marinucci, E. Dolcini, L. Gatta, Milano 2015, 277, nonché L. Goisis, *L'immigrazione clandestina e il delitto di tratta di esseri umani. Smuggling of migrants e trafficking in persons: la disciplina italiana*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 13. In giurisprudenza, Cass. 1.10.2015 n. 39797, in *CEDCass*, m. 265182.

63 V., D. Genovese, *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia, cit.*, 29 e ss., nonché A. Vallini, *Reati di sfruttamento lavorativo, cit.*, 5.



confronti di una persona sottoposta alle condizioni di cui all'art. 600 Cp mentre, invece, la seconda richiederebbe che le medesime azioni siano assistite da specifiche modalità e preordinate ad assoggettare e sfruttare i soggetti trafficati senza, tuttavia, richiedere una loro totale sottomissione.

Quest'ultima ricostruzione appare preferibile per vari motivi, primo fra tutti l'obbligo d'interpretazione conforme gravante sui giudici nazionali: se, infatti, i documenti internazionali richiamati non impongono una correlazione necessaria fra tratta e riduzione in schiavitù o servitù, allora limitare la portata applicativa dell'art. 601 Cp alle sole ipotesi in cui la condotta presuppone o si rivolge alla creazione una soggezione assoluta significherebbe disattendere un dovere di criminalizzazione convenzionalmente e comunitariamente imposto.

Inoltre, la soluzione che qui si sostiene, oltre ad adeguare i presidi penalistici esistenti alle nuove caratteristiche del fenomeno, trova conferma dal testo della norma. Merita, infatti, sottolineare che l'art. 601 Cp, nel suo inciso finale, richiede, in capo all'agente, il fine di «indurre» o «costringere» il singolo a pratiche che ne comportano lo sfruttamento: e, tuttavia, ammettere che la condotta possa avere un effetto meramente induttivo significa attribuire rilievo a situazioni in cui la volontà della vittima non appare del tutto neutralizzata.

5. Questa interpretazione, se accolta dalla giurisprudenza, potrebbe trasformare l'art. 601 Cp in un valido strumento di contrasto per la tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo. La disposizione, infatti, potrebbe essere utilizzata per sanzionare la richiesta di prestazioni lavorative che assumono le caratteristiche delineate dagli indicatori previsti all'art. 603 *bis* Cp tutte le volte in cui l'agente utilizza una delle strategie di persuasione tipizzate, *ivi* compreso l'approfittamento dell'altrui vulnerabilità.

Ora, volendo adeguare le predette riflessioni al caso di specie, è innegabile che il reato previsto all'art. 601 Cp intersechi l'area di tipicità dell'art. 603 *bis* Cp ogni volta in cui si traduce nel reclutamento e nel trasporto di taluno all'interno di un determinato Paese<sup>64</sup>; vi è, inoltre, una parziale sovrapposizione con le condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina quali, ad esempio, il reclutamento, il trasporto e l'ingresso dei migranti in uno Stato di cui non sono cittadini<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> La fattispecie, a differenza di quanto era previsto prima del 2011, punisce anche la tratta interna, a prescindere dal numero di vittime coinvolte. A tal proposito, merita evidenziare che numerose fonti registrano un incremento del fenomeno entro i confini nazionali: v., per tutte, UNODC, *Global Report on trafficking in persons*, cit., 40.

<sup>65</sup> Se, infatti, la fattispecie di tratta non richiede che la vittima sia uno straniero irregolare, ben può accadere che la persona offesa venga introdotta nel territorio italiano, ovvero reclutata in assenza

Per superare tali profili di convergenza è necessario valorizzare l'unico vero elemento differenziale che, come si è cercato di evidenziare, è il consenso: esso, lo si ripete, costituisce una condizione imprescindibile dello *smuggling* mentre, invece, deve mancare sia nell'intermediazione illecita, sia nella tratta di esseri umani, con la precisazione che alla neutralizzazione dell'altrui volere sono equiparati anche metodi di convincimento non propriamente coercitivi.

In questa prospettiva, i giudicanti ben avrebbero potuto valorizzare l'inganno e l' approfittamento che, fin dall'origine, hanno accompagnato la condotta degli agenti così applicando, in luogo delle due disposizioni contestate, unicamente il delitto di cui all'art. 601 c.p. in concorso con l'art. 416 Cp, stante il carattere strutturato del sodalizio criminoso.

La possibilità di sussumere il fatto nell'alveo di una fattispecie più grave, del resto, è resa possibile dalle clausole di riserva previste in apertura alle due disposizioni e, dal punto di vista pratico, consente di considerare adeguatamente l'intero disvalore del fatto, valorizzando l'unitarietà del progetto criminoso e le peculiari caratteristiche operative della vicenda.

Al di là di queste considerazioni teoriche, dal punto di vista pratico una condanna per *trafficking* avrebbe reso possibile l'attivazione del percorso di integrazione previsto dall'art. 18 D. lgs. 286/1998<sup>66</sup>.

La norma consente di accedere sia al rilascio di un particolare di soggiorno di durata semestrale e rinnovabile (art. 18 co. 1), sia ad un programma individualizzato di assistenza ed inclusione sociale (art. 18 commi 1 e 3 *bis*) che, tra le altre cose, garantisce adeguate condizioni di vitto, alloggio e assistenza sanitaria, l'iscrizione nelle liste di

---

di un regolare titolo di soggiorno. I margini d'interferenza, poi, aumentano per effetto dell'aggravante contemplata all'art. 12 co. 3 *ter* D. lvo 286/1998. La previsione appare, ad avviso di chi scrive, poco coerente con l'impianto complessivo della norma: punire a titolo di favoreggiamento condotte finalizzate allo sfruttamento significa, infatti, attrarre nell'alveo dell'art. 12 attività che, verosimilmente, s'innestano su forme di approfittamento perpetrate in danno del migrante. La *ratio* della predetta aggravante, riformulata nel 2009, probabilmente, è da ricercarsi nell'influenza esercitata dalla Direttiva 2009/52/UE, che costituisce l'unico strumento normativo europeo dichiaratamente volto a contrastare lo sfruttamento lavorativo. Tale documento affronta il fenomeno in prospettiva repressiva, in quanto muove dalla premessa secondo cui lo sfruttamento dei prestatori d'opera costituirebbe, *in primis*, un attrattore dell'immigrazione irregolare e, in quanto tale, andrebbe neutralizzato. V., in merito, il cons. n. 2: «a key pull factor for illegal immigration into the EU is the possibility of obtaining work in the EU without the required legal status. Action against immigration and illegal stay should therefore include measures to counter that pull factor». Prima della riforma dell'art. 601 c.p., peraltro, i margini d'interferenza con il delitto di tratta erano limitati, posto che quest'ultimo era indissolubilmente legato alla cd. *slaving*.

<sup>66</sup> In argomento, D. Genovese, E. Santoro, *L'art. 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra dignità e libertà*, in *DLRI*, n. 157, 2018, 1, nonché F. Nicodemi, *Le vittime della tratta di persone nel contesto della procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Quali misure per un efficace coordinamento tra i sistemi di protezione e assistenza?* in *DirImmCitt.*, 2017.

collocamento e, infine, l'accesso ad impieghi di natura subordinata che, in un secondo momento, per i cittadini extracomunitari<sup>67</sup>, potranno tradursi nel rilascio di un titolo di soggiorno per motivi di studio o lavoro (art. 18 co. 5). Il predetto meccanismo è subordinato all'accertamento di «situazioni di violenza o di grave sfruttamento», alle quali si deve affiancare un pericolo grave per l'incolumità del singolo, dovuto al «tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di una associazione» o alle «dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, o del giudizio» (art. 18 co. 1)<sup>68</sup>.

Simili circostanze possono emergere tanto durante «interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali», quanto «nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 l. 20 febbraio 1958 n. 75 o di quelli previsti dall'art. 380 c.p.p.». Tralasciando le potenzialità del cd. percorso sociale che, per il vero, non è stato fino ad ora adeguatamente valorizzato dalla prassi<sup>69</sup>, le condizioni che legittimano l'attivazione della misura possono venire in rilievo nel corso di un procedimento penale che abbia preso avvio da un illecito per cui è previsto come obbligatorio l'arresto in flagranza, ex art. 380 Cpp. Ora, considerato che, prima della novella del 2016, l'art. 603 bis Cp non rientrava tra i delitti richiamati dall'art. 380 Cpp<sup>70</sup>, qualificare una determinata condotta in termini di «intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo», significava precludere l'accesso a tale forma di tutela.

Per converso, già all'epoca dei fatti, per le vittime dei reati previsti agli artt. 600 e 601 Cp era – ed è – previsto l'accesso ad un programma sociale che, formalmente<sup>71</sup>, si

---

67 Anche se, all'origine, la disposizione era come finalizzata a supportare i soli cittadini extracomunitari, come denota la scelta di inserirla nel t.u. sull'immigrazione, con l. 26 febbraio 2007 n. 17 è stato introdotto, all'art. 18, il co. 6 bis, in forza del quale la norma si applica, in quanto compatibile, anche ai «cittadini di Stati membri dell'Unione Europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo».

68 È importante mettere in evidenza che l'art. 18 delinea un meccanismo di protezione totalmente svincolato da una eventuale collaborazione della vittima all'interno del vicenda penale, addirittura prescindendo dall'esistenza di un vero e proprio procedimento. In argomento, D. Genovese, E. Santoro, *L'art. 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra dignità e libertà*, [cit., nonché M. G. Giammarinaro, Verso una strategia contro la tratta e lo sfruttamento, cit., 124 e ss.](#)

69 V., D. Genovese, E. Santoro, *L'art. 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra dignità e libertà*, [cit.](#)

70 La situazione è cambiata con l'entrata in vigore della l. 199/2016 che, all'art. 4, rubricato *Modifica all'art. 380 del codice di procedura penale*, dispone: «all'art. 380 co. 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) è inserita la seguente: d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'art. 603 bis secondo co. del codice penale». Attualmente, quindi, il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo rientra tra gli illeciti per cui viene disposto l'arresto in flagranza, a condizione che la condotta risulti accompagnata da violenza o minaccia.

71 Ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis D. lvo 286/1998, la definizione del programma di emersione, assistenza e protezione sociale ivi previsto, nonché le relative modalità di attuazione e finanziamento sono affidati alla normazione secondaria e, nello specifico, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Sulla scorta di tale previsione è stato adottato il decreto del 16 maggio 2016 che, in relazione

articola in due fasi: la prima, di natura transitoria, è preordinata a garantire «adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria» mentre, invece, la seconda è deputata all'attuazione del programma di inclusione sociale previsto all'art. 18 d.lgs. 286/1998 (art. 18 co. 3 *bis* d.lgs. 286/1998).

Muovendo da tali considerazioni è evidente che una diversa qualificazione giuridica della condotta avrebbe reso possibile, nel caso di specie, la concessione di misure capaci di attenuare sensibilmente la vulnerabilità delle vittime, così ridimensionando l'asimmetria dei soggetti coinvolti. È innegabile, infatti, che acquisire un titolo di permanenza regolare, nonché godere di vitto, alloggio e di un impiego alternativo avrebbe consentito ai migranti di recuperare una posizione di autonomia a partire dalla quale elaborare valide strategie di resilienza idonee a contrastare in maniera efficace le prevaricazioni degli imputati.



---

alle forme di finanziamento, rinvia alle «risorse assegnate al bilancio annuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle pari opportunità» (art. 4) e, cioè, ai medesimi fondi che finanziano i programmi di cui all'art. 18. Questo, nella pratica, attenua considerevolmente le differenze tra gli strumenti di supporto previsti dalla norma.